



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MOSSA"



Via Campidano - 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789 21834 - Fax 0789 22363

Codice ministeriale SSPS05000G - Codice fiscale 91025300905

Codice IPA istsc_ssps05000g - Codice Univoco Ufficio UF2KGW

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

(Approvato dal Consiglio di Istituto con del. n. 43/2014 del 18.12.2014)

Art. 1 Fonti

1.1 Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

1.2 Il Regolamento è conforme a quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008, tesa a chiarire aspetti del Regolamento disciplinare, delle sanzioni, delle impugnazioni e dell'Organo di Garanzia interno e regionale.

1.3 Il procedimento disciplinare verso gli alunni si configura come procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. La Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce pertanto il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

1.4 Le fonti interne di ispirazione sono il Regolamento d'Istituto, il Regolamento disciplinare e il Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori all'atto di iscrizione.

Art. 2 Finalità e compiti

2.1 Presso il Liceo Scientifico "Lorenzo Mossa" è costituito l'Organo di Garanzia.

2.2 Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

2.3 Le sanzioni disciplinari devono avere finalità educative, con lo specifico obiettivo di creare una cultura diffusa della responsabilità.

2.4 Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola, studenti e genitori, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

2.5 Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:

- esaminare e decidere, con pronuncia formale, sui ricorsi presentati dagli studenti e/o dai genitori o da chiunque vi abbia interesse in merito alle sanzioni disciplinari comminate agli studenti;
- prevenire e affrontare problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola ed avviarli a soluzione;
- formulare proposte al Consiglio d'Istituto per eventuali modifiche/integrazioni al Regolamento d'Istituto e di disciplina.

Art. 3 Composizione e nomine

3.1 L'Organo è composto da cinque membri: il Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto e lo presiede, un docente, uno studente, un genitore, un ATA.

3.2 La componente docente è eletta a maggioranza semplice tra i membri del Collegio dei docenti.

3.3 La componente studenti è eletta a maggioranza semplice in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe e nel Consiglio di Istituto.

3.4 La componente genitori è eletta a maggioranza semplice in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe e/o nel Consiglio di Istituto.

3.5 La componente ATA è eletta a maggioranza semplice fra tutto il personale.

3.6 La funzione di Segretario verbalizzatore dell'Organo di Garanzia viene svolta da uno dei componenti designato di volta in volta dal Presidente.

3.7 Le elezioni prevedono altresì, per ciascuna componente, un membro supplente che sostituisce il titolare nei casi di temporanea impossibilità, di incompatibilità o di dovere di astensione.

3.8 Per il docente, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità o dovere di astensione: aver irrogato la sanzione disciplinare oggetto del ricorso, essere testimone del fatto contestato, far parte del Consiglio di Classe che ha deliberato la sanzione, far parte del Consiglio di istituto nei casi di sanzione grave deliberata dallo stesso, essere in rapporti di parentela con lo studente sanzionato.

3.9 Per gli studenti, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità o dovere di astensione: essere destinatario diretto della sanzione, aver presentato il ricorso oggetto della contestazione, trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti propri compagni di classe, essere citati come testimoni del fatto contestato, far parte del Consiglio di Classe che ha deliberato la sanzione, far parte del Consiglio di istituto nei casi di sanzione grave deliberata dallo stesso.

3.10 Per i genitori, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità o dovere di astensione: aver presentato il ricorso oggetto della contestazione, trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti propri figli o insegnanti della stessa classe dei propri figli, avere figli nella stessa classe dell'alunno sanzionato, essere citati come testimoni del fatto contestato, far parte del Consiglio di Classe che ha deliberato la sanzione, far parte del Consiglio di istituto nei casi di sanzione grave deliberata dallo stesso.

3.11 Per il personale ATA, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità o dovere di astensione: essere direttamente coinvolto nei fatti correlati alla sanzione, trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti propri figli o insegnanti della stessa classe dei propri figli, avere figli nella stessa classe dell'alunno sanzionato, essere citati come testimoni del fatto contestato, far parte del Consiglio di istituto nei casi di sanzione grave deliberata dallo stesso.

3.12 Nel caso si verifichino le situazioni di cui ai punti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 del presente Regolamento, i membri dell'Organo di Garanzia sono sostituiti dai supplenti.

3.13 Il Dirigente Scolastico, nel caso di temporanea impossibilità, è sostituito da uno dei due collaboratori.

Art. 4 Durata in carica

4.1 L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici.

4.2 Fino alla designazione del nuovo Organo resta in carica il precedente, al fine di consentire la continuità di funzionamento dell'Organo stesso.

4.3 In caso di decadenza o dimissioni dei membri titolari, i membri supplenti assumono la titolarità. Spetta al Presidente dell'Organo di Garanzia procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari i cui nominativi saranno comunicati ai membri del Consiglio d'Istituto in occasione della prima seduta utile.

4.4 Le eventuali elezioni suppletive per la nomina dei nuovi membri supplenti hanno luogo entro i primi tre mesi dell'anno scolastico, secondo le modalità previste all'art. 3 commi 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

4.5 Nel caso le dimissioni giungano in corso dell'anno scolastico e siano contestualmente esauriti i membri supplenti della medesima componente, l'Organo di Garanzia continuerà a funzionare fino alle nuove elezioni suppletive, anche senza la completa rappresentanza di una delle due componenti.

Art. 5 Presentazione del ricorso avverso le sanzioni disciplinari

5.1 Avverso le sanzioni disciplinari previste e comminate dagli organi competenti, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione e messa a conoscenza dello studente e della sua famiglia, secondo le modalità all'uopo previste. I ricorsi presentati fuori termini non saranno, in nessun caso, ammessi.

5.2 Il ricorso deve essere presentato dagli interessati, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, per il tramite delle Segreterie dell'Istituto. Nell'istanza devono chiaramente essere presentati i fatti; sono ammesse considerazioni inerenti all'accaduto; non saranno prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

5.3 L'Organo di Garanzia dovrà essere convocato entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni, dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 6 Istruttoria preliminare

6.1 Ricevuto il ricorso e ammesso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo collegiale che ha disposto la sanzione, quelle dell'alunno, della sua famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

6.2 Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

Art. 7 Convocazione e istruttoria

7.1 L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente.

7.2 L'avviso di convocazione è inviato per posta elettronica dal Presidente ai membri dell'Organo di Garanzia, al ricevimento ed ammissione dell'impugnazione o, entro il termine massimo di tre giorni. I membri dell'Organo sono tenuti a confermare il ricevimento dell'avviso, sempre per posta elettronica.

7.3 La convocazione ordinaria prevede almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo anche con un solo giorno di anticipo.

7.4 Alla seduta può essere chiamato a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei genitori o colui che ne esercita la potestà genitoriale.

7.5 Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti del personale docente o del personale non docente, anche codesti soggetti possono essere chiamati a partecipare alla seduta e le loro testimonianze sono messe a verbale.

7.6 L'Organo di Garanzia decide dopo aver raccolto tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività istruttoria e dibattimentale.

7.7 Tutti i componenti dell'Organo di Garanzia sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio. Ciascuno dei componenti è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo e non può assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo.

Art. 8 Validità delle sedute e delle deliberazioni

8.1 In prima convocazione le sedute e le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'Organo di Garanzia, effettivi o supplenti.

8.2 In seconda convocazione le sedute e le deliberazioni sono valide con i membri effettivamente partecipanti, che comunque non possono essere inferiori a tre.

8.3 In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato anche con la procedura urgente e comunque entro i successivi tre giorni rispetto alla prima convocazione.

8.4 Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto (fax, posta elettronica) e prima della seduta, motivata giustificazione dell'assenza. Sarà cura del Dirigente Scolastico convocare eventualmente il membro supplente.

8.5 Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto.

8.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L'espressione del voto è palese. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità vale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

8.7 L'esito delle deliberazioni sarà riportato nel verbale della riunione dell'Organo di Garanzia. Il verbale è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 9 Esito del procedimento

9.1 L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla Scuola e comunque secondo il principio della proporzionalità della sanzione rispetto al fatto commesso.

9.2 In caso di conferma, modifica, o revoca della sanzione, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare lo studente, la famiglia e il Consiglio di classe mediante un atto formale.

9.3 Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro dieci giorni, la sanzione si ritiene confermata.

Art. 10 Impugnazioni

10.1 L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Art. 11 Disposizioni finali

11.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18/12/2014 con delibera n. 43, entra in vigore il giorno successivo l'affissione all'albo on line d'Istituto.

11.2 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.

11.3 Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto.

11.4 Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Allegato n. 1 - Membri dell'Organo di Garanzia 2014/2017

(Decreto prot. n. 5654 del 12 dicembre 2014)

Membri titolari

Presidente Dirigente Scolastico ANTOLINI Luigi

Docente ZINGARO Domenico

Studente CRISTOFARO Gabriele

Genitore TAVANI Enrico

ATA MANGHINA Beatrice

Membri supplenti

Docente DE FALCO Anna Maria

Studente PARRICCIATTU Matteo

Genitore PILI Giuseppe

ATA CONTI Daniela



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
PROT. N. 697/FE9 del 13/02/2015